

di tale competenza (*Capit. Worm.* an. 829 sez. 3 cap. 5). Col prendere dei luogotenenti a cui appoggiavano una parte delle loro funzioni, questi nuovi ufficiali riunirono il comando e la giurisdizione dei centenari coll'amministrazione della cosa pubblica; ed è sotto questo primo rapporto ch'essi potevano chiamare al lor tribunale gli uomini liberi.

Sotto il rapporto di vicari questi luogotenenti potevano pure giudicare le cause degli uomini liberi nel caso in cui si trattasse di fondi civili o tributarii.

Ma quantunque i visconti abbiano dovuto esistere sino dal regno di Carlomagno e che ne sia fatta menzione in alcune carte di Luigi il Buono (*Marca Hisp.* pag. 269; *id. hist. de Bearn* pag. 201 e 263), non si vede però che tenessero un posto legale nella poliarchia se non che al tempo di Carlo il Calvo e dopo l'anno 850.

Sino dall'anno 828 conoscevasi nella Settimana il titolo di vidame, e due carte dell'843 tratte da un antico cartolare della chiesa di Gironne provano ch'esso era sinonimo con quello di visconte (*Mem. de l'Accad. des Inscrip.* tom. XXIX pag. 309).

Del resto le stirpi dei conti diedero sovente questo titolo in appannaggio ai loro cadetti; e la semplice cavalleria poteva pretendervi al pari della più alta nobiltà.

Oltre questi due magistrati, i conti avevano degli assessori conosciuti sotto il nome di scabini. Dovevano essere costantemente sette per pronunciare un giudizio legale (*Capit.* an. 803 *Bal.* tom. I pag. 394).

Ogni anno dovea il conte tener tre udienze generali a cui dovevano recarsi gli uomini liberi della corte (*Bal. Capit.* tom. I pag. 353 e 616). Egli allora riceveva le istanze di ognuno, e pubblica era la censura. Accennava secondo i casi altre udienze, nè a questa convocazione erano tenuti che gli scabini e le parti, i testimonii e i giurati (*ibidem*).

I protettori delle gran chiese ed i vassalli del re doveano al pari recarsi alle tre udienze generali del conte per rispondere ai lagni che si potessero far contra essi e che il conte era in diritto d'istruire. La sua competenza limitata in tale rapporto estendevasi al giudizio definitivo nei